

STATUTO

**NUOVA COOP 22
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN SPERATE CA VIA CAPRERA 7

Numero REA: CA - 356446

Codice fiscale: 04014820924

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al rogito 7260/6481.	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	È costituita una società cooperativa, denominata "NUOVA COOP	
	22 COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	La sede è fissata nel Comune di San Sperate, all'indirizzo ri-	
	sultante dal Registro delle Imprese.	
	La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso	
	Comune è di competenza dell'organo amministrativo. La società	
	potrà costituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rap-	
	presentanze anche altrove.	
	ARTICOLO 2 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deli-	
	berazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE	
	Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e at-	
	tuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile,	
	quelle del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizio-	
	ni stabilite dalla legge n. 381 dell'8 novembre 1991. In quan-	
	to compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Ti-	
	tolo V del codice civile, in materia di società a responsabi-	

lità limitata.	
ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE	
La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.	
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO	
La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.	
A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:	
1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	

	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svan-	
	taggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e	
	materiali a disposizione. Essa opera ispirandosi ai principi	
	di solidarietà e mutualità propri del movimento cooperativo.	
	Essa opera inoltre senza fini di speculazione privata e si	
	propone la gestione in forma di impresa dei servizi di cui al	
	successivo articolo.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai so-	
	ci.	
	La Cooperativa sociale "NUOVA COOP 22 COOPERATIVA SOCIALE A	
	R.L." svolge la propria attività senza fini di lucro e comun-	
	que senza essere legata a società aventi fini di lucro o da	

	queste controllate secondo quanto previsto dall'articolo 1,	
	lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive	
	modifiche.	
	Per le proprie finalità la società si avvale delle didattiche	
	e dei mezzi più idonei ed in particolare di un proprio proget-	
	to assistenziale. Essa persegue lo scopo di procurare ai soci	
	il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una	
	continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle	
	attività sociali, nonché contribuire al miglioramento delle	
	loro condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altre-	
	si adesione ad organismi associativi, economici o sindacali	
	che si propongono iniziative di carattere mutualistico, coope-	
	rativistico, di lavoro e solidaristico.	
	La cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umane e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lette-	
	ra a della legge 381/1991 nonché le finalità civiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs 3 Luglio	
	2017 n. 112.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.	
	Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale	
	delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella	

	cui giurisdizione ha le proprie sedi.	
	ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE	
	La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferi-	
	mento, ha per oggetto le seguenti attività:	
	- la gestione di servizi di trasporto in ambulanza, in emer-	
	genza e non, per visite mediche programmate e/o dimissioni	
	ospedaliere;	
	- la gestione di attività di assistenza infermieristica, di	
	terapia riabilitativa, fisioterapia, logopedia e di assistenza	
	sanitaria a carattere domiciliare, semi residenziale e resi-	
	denziale a persone anziane autosufficienti e non, con disabi-	
	lità fisiche, psichiche o sensoriali, ovvero realizzata	
	all'interno di centri di servizio appositamente allestiti o	
	predisposti da enti pubblici e da privati;	
	- la gestione e la promozione di campagne culturali per	
	l'educazione sanitaria finalizzata particolarmente alla pre-	
	venzione;	
	- la gestione di centri di accoglienza comunque denominati,	
	per minori disadattati atti al raggiungimento del recupero	
	educativo ed al loro reinserimento nella società, nonché cen-	
	tri di accoglienza e di aggregazione sociale per minori, per-	
	sone anziane autosufficienti e non, portatori di handicap,	
	sofferenti mentali, malati terminali e di aids, di centri di	
	accoglienza comunque denominati, per donne con minori al se-	
	guito e/o nuclei monoparentali come case famiglia, per disabi-	

li psichiatrici lievi (formula dell'abitare assistito), nonché servizi integrati e complementari (servizi alberghieri quali mensa, lavanderia, pulizia ambienti) per residenze protette;

- la prestazione di servizi e centri di riabilitazione, la gestione di attività per il recupero di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione;
- la gestione di servizi educativi per i minori (infanzia/adolescenza) e giovani adulti, residenziali e diurni, anche in convenzione con Enti pubblici o privati;
- la progettazione ed attuazione di progetti educativi individuali rivolti a minori e giovani adulti, affidi educativi, sostegni scolastici e riabilitativi;
- la prestazione di servizi di consulenza e terapia psicologica, pedagogica, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità e alla famiglia.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente attinenti ai medesimi, quindi, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabilimento

	investimento e non di collocamento sul mercato, con esclusione	
	delle attività riservate;	
	b) se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di	
	società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del	
	conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;	
	c) partecipare alle cooperative sociali di cui alla Legge 8	
	novembre 1991, n. 381;	
	d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito agli enti e società di cui la cooperativa	
	aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;	
	e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	f) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento predisposto dall'assemblea dei soci e contenente	
	le condizioni generali valide per i singoli rapporti, per la	
	raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale,	
	in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e	
	in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi	
	238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni	
	e integrazioni. Sono, pertanto, tassativamente vietate la rac-	

colta, la sollecitazione del pubblico risparmio fra pubblico

sotto ogni forma, l'esercizio dell'attività bancaria, l'eroga-

zione del credito al consumo, nonché l'esercizio in via perma-

nente delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 3

maggio 1991, n. 143, coordinato con la Legge 197/1991;

g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-

strutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'ar-

ticolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-

co, ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si

avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-

ci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto

sociale, potrà, comunque, occasionalmente ovvero in modo con-

tinuativo, avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i

quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di presta-

zione da instaurare.

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i

diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso,

troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge

3 aprile 2001, n. 142 e nel rispetto comunque delle vigenti

norme di legge, in particolare della Legge n. 62/2000 e del

contratto collettivo nazionale di settore.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

I SOCI

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il

11 di 43

partecipano all'attività lavorativa della società, ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate; i soci volontari non possono superare il 50% (cinquanta per cento) di tutti i soci e devono essere iscritti in una separata sezione del libro soci, nonché assoggettati ad assicurazione INAIL contro gli infortuni, qualora svolgano di fatto attività assicurabili.

2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, in conformità alle norme di legge e del presente statuto.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire e, in particolare, coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di ricono-

scimento;

b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi, inoltre, sono obbligati a mettere a disposizione le loro

capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni

	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione
	al Tribunale.
	ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI
	I nuovi soci operatori possono essere ammessi, a giudizio
	insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto dei
	quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale
	categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 del
	codice civile.
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro
	formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'im-
	presa.
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni
	caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci
	speciali:
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazione
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo
	periodo della Cooperativa;
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmen-
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Coo-
	perativa.
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-
	formità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabili-

sce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

19 di 43

16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio
che:

a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-
to degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-
mandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla
ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che,
a norma di legge e del presente statuto, legittimano il reces-
so.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo ammini-
strativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della co-
municazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale
competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale
e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedi-
mento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre
che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per l'ammissione in cooperativa;	
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 9;	
	d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in	
	concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi ri-	
	spetto alla carica assunta all'interno della stessa;	
	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali;	
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	g) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente	
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;	
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni	
	dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiara-	
	to la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di	
	lavoro;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	ustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato,	

subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale competente.

ARTICOLO 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento

	to del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa	
	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e	
	dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine	
	massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può	
	avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro	
	un termine massimo di tre anni.	
	ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di	
	subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano	
	i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali	
	requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrati-	
	vo.	
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei re-	
	quisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso,	
	conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente	
	versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo.	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI	

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizio-

	ni del presente statuto.	
	È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi	
	di cui all'art. 23 del presente statuto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI	
	ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 19 del presente statuto;	
	- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto	
	dell'art. 4 della legge n. 59/92, di cui al precedente art. 19	
	del presente statuto;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al suc-	
	cessivo articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea
e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa
con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono in-
divisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite
tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del
suo scioglimento.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-
cembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e al-
le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice
civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condi-
zioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nel-
la quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello sco-
po mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa
a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ra-
gioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione

dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;

b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;

c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;

d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;

e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo

di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo 22;

d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;

e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) - quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la

società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo o revisore, se nominato;

ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (venti-

	quattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai
	soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio
	risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con
	altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevi-
	mento.
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa
	regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capi-
	tale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo
	o il revisore (se nominati) sono presenti ovvero, per dichia-
	razione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati
	della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver mani-
	festato opposizione. Se gli amministratori o l'organo di con-
	trollo o revisore, se nominati, non partecipano personalmente
	all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione
	scritta da conservarsi agli atti della società nella quale di-
	chiarano di essere informati della riunione e di tutti gli ar-
	gomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla
	trattazione degli stessi.
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,
	entro termini più lunghi - comunque non superiori a 180 (cen-
	toottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio - così come
	previsto nell'articolo 21 del presente statuto.
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia rite-
	nuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta ri-

chiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - lo scioglimento della società;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

	- l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs 112/2017;	
	- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	- la nomina dell'organo di controllo e di revisione;	
	- le modificazioni dello statuto;	
	- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	

Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.

ARTICOLO 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi restando i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'articolo 13 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'articolo 13 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-

	nistrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i	
	non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti.	
	Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presen-	
	ti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI	
	La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Am-	
	ministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di	
	Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un Presidente e un Vice - Presidente.	
	Non possono assumere la Presidenza i rappresentanti delle so-	

cietà costituite da socio unico persona fisica, gli enti con
scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
ss.mm.

ARTICOLO 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo
e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-
ministratori, all'organo di controllo o revisore, se nomina-
ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima
dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-
razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando
intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di con-
trollo o revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-
strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza
dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-
gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei
voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato
dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-

	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	

dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ARTICOLO 35 - COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO

REVISORE CONTABILE

Al verificarsi delle condizioni poste all'art. 2477 c.c. la società procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale.

In caso di nomina, il collegio sindacale si compone di tre

39 di 43

dall'articolo 2399 del codice civile.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 36 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della

	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla	
	nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.	
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previ-	
	sto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le mo-	
	dalità e le maggioranze previste per la modifica dello statu-	
	to.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti	
	la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recede-	
	re.	
	ARTICOLO 37	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro la società, ivi comprese quelle rela-	
	tive ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere og-	
	getto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la	
	Camera di Commercio di Cagliari, con gli effetti previsti da-	
	gli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque)	

42 di 43

Io sottoscritto Dottor Gianluca Pisu Notaio in Quartu Sant'Elena ed iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari Lanusei e Oristano certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese. Esente da imposta di bollo.